

Art. 6

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole “*sono rinnovati entro 8 mesi*”, sono sostituite dalle seguenti: “*sono rinnovati entro 18 mesi*”.**(SALUTE – formazione minima per gente di mare per primo soccorso)**
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “*Entro il 1° gennaio 2016*”, sono sostituite dalle seguenti: “*Entro il 1° gennaio 2017*”. **(SALUTE – revisione sistema filiera distributiva del farmaco)**
3. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:
“16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui alla articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica”.**(SALUTE – sistema remunerazione delle prestazioni sanitarie determinazione tariffe massime)**